



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0072821  
DATA: 17/11/2023  
OGGETTO: ATTO di OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per DECLASSAMENTO della Zona con codice identificativo PG2

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Dell'Orfano

CLASSIFICAZIONI:

- [12-15-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0072821_2023_Lettera_firmata.pdf	Dell'Orfano Giovanni	27A1F15C1FC9E35CB1690EA8C0B5E15F7E7C38477DE1F3737A5126F2FA5DDC79



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA  
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
**Direttore Dott. Giovanni Dell'Orfano**

CO.PE.GO. CONSORZIO PESCATORI  
DI GORO  
COPEGO@PEC.IT

e, p.c.

Regione Emilia Romagna  
Settore Previsione Collettiva e Sanità  
Pubblica  
segrsanpubblica@postacert.regione.  
emilia-romagna.it

OGGETTO: ATTO di OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per DECLASSAMENTO della Zona con codice identificativo PG2

1. Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2. Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
3. Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
4. Vista l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 08/07/2010 rep. 79/CSR concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi recepita con DGR n. 1498 del 11/10/2010;
5. VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
6. VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15/03/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625;
7. Vista la Legge n. 241/91 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



8. Visto il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
9. Visto il D.Lgs n. 27 del 02/02/2021 e s.m.i. in materia di disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
10. Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 07/07/2008 sulla definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
11. Vista la Determina n. 16348 del 19/12/2008 della Regione Emilia - Romagna, relativa al "Sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi;
12. Vista la Determina n. 13959 del 11/08/2020 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna concernente procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi;
13. Vista la comunicazione **pervenuta in data odierna** dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnala la presenza di:

un valore di **E. coli di 330 MPN/100 gr. di polpa e liquido intervalvare** nel campione di **Mitili (Mytilus galloprovincialis)** registrato col **n. di accettazione 2023/360949** prelevato in data **14-11-2023** presso la zona di produzione MBV, corrispondente al **Punto PG2** del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, **non rispettando pertanto i Criteri di sicurezza microbiologica per zona di tipo A previsti dal Reg. (CE) 853/04, Reg. (UE) 627/19 dal Reg. (CE) 2073/05.**

14. Vista la Determina n. 16348 del 19/12/2008 della Regione Emilia - Romagna, relativa al "sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi;

15. RITENUTO di poter attuare il punto e) del paragrafo 2 "Ricerca contaminanti microbiologici e chimici" della Determina n. 16348 del 19/12/2008 dell'Assessorato alla Sanità, Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia – Romagna, consentendo, a tutela della pubblica salute, la raccolta e a successiva immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi, soltanto dopo aver sottoposto gli stessi ad adeguato processo depurativo,

## PRESCRIVE

- È temporaneamente consentita la raccolta e la successiva commercializzazione dei **Mitili ( Mytilus galloprovincialis)** provenienti dalla zona con **codice identificativo PG2** purché i lotti siano inviati in un impianto di depurazione per essere assoggettati ad adeguato processo depurativo, prima dell'immissione al consumo umano, sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente per una zona di tipo A.
- Al legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro ore 12 dall'avvenuta ricezione della comunicazione), tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [igiene.alimenti.ora@ausl.fe.it](mailto:igiene.alimenti.ora@ausl.fe.it),



comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento dalla data del campionamento con esito Non Conforme;

ovvero

comunicazione di avere raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento dalla data del campionamento con esito Non Conforme, con contestuale trasmissione di:

- copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi (DDR) dalle zone di produzione ai Centri di Depurazione e/o Spedizione
- riscontro comunicazione di attivazione della procedura di ritiro del prodotto commercializzato
- Allegato C "Lista Clienti"
- riscontro di avviso ai consorziati coinvolti **dell'obbligo di depurazione** e di verificarne l'applicazione con decorrenza immediata
- i DDR emessi riportano come stato sanitario di appartenenza **"CLASSE B temporanea per superamento dei limiti di E. coli"**
- preventiva comunicazione di reimmersione dei molluschi già raccolti o in corso di raccolta nella/e zona/e sottoposta/e a divieto di pesca, nella/e concessione/i da cui provengono;

I competenti Servizi dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di obbligo alla depurazione.

Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi del c. 14 dell'art. 6 del D.Lvo 193/07.

Firmato digitalmente da:

Giovanni Dell'Orfano  
(Direttore dell'U.O.C. Igiene

Alimenti di Origine Animale

)

Responsabile procedimento:  
Paolo Rizzi